



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6982 del 2023, proposto da Società Reggina 1914 S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Cino Benelli, Donato Patera, Giuseppe Lo Pinto, Fabio Cintioli, Giorgio Fraccastoro, David Astorre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fabio Cintioli in Roma, via Vittoria Colonna 32;

contro

Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini 17;

Coni - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni, Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni, Sezione Controversie di Ammissione ed Esclusione dalle Competizioni Professionali, Commissione Vigilanza Contabile sulle Società Sportive Società Calcio - Covisoc,

in Perugia, via del Sole n. 8;

Comune di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Brugnano, Fedora Squillaci e dall'avvocato Sergio Santoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad adiuvandum

Città Metropolitana di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Calabria, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Angela Marafioti, Gianclaudio Festa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Comune di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Brugnano, Fedora Squillaci, e dall'avvocato Sergio Santoro con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 13173/2023, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C., della Lega Nazionale Professionisti B, di Brescia Calcio S.p.A., di AC Perugia Calcio S.r.l., del Comune di Perugia, del Centro di Coordinamento dei Perugia Clubs, del Coni Comitato Olimpico Nazionale Italiano e del Comune di Reggio Calabria;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 agosto 2023 il Cons. Gianluca Rovelli

emerso in corso d'istruttoria, allo spirare del termine perentorio prescritto dalla disciplina di riferimento (vale a dire il 20 giugno 2023), codesta Società non ha adempiuto l'obbligo di versamento dei debiti tributari e dei debiti previdenziali di competenza fino al 31 dicembre 2022, nella misura stabilita dalla citata sentenza la quale, peraltro, almeno allo stato, non risulta ancora definitiva essendo pendenti i termini per proporre reclamo”.

6. Avverso tale nota la Società Reggina ha proposto ricorso innanzi alla stessa COVISOC che, con decisione in data 6 luglio 2023, lo ha rigettato.

7. Con delibera 7 luglio 2023 CU n. 8/A, il Consiglio Federale della F.I.G.C. ha disposto la non ammissione della Società Reggina al Campionato di Serie B 2023-2024.

8. La Società Reggina ha quindi proposto ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione Controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, che è stato rigettato con decisione 20 luglio 2023, n. 64 (dispositivo datato 21 luglio 2023).

9. La Reggina 1914 s.r.l. ha quindi proposto ricorso dinanzi al TAR Lazio, chiedendo l'annullamento della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport n. 64 del 20 luglio 2023 e dei precedenti provvedimenti (tra gli altri, la decisione della COVISOC del 30 giugno 2023, la decisione della COVISOC del 6 luglio 2023, la delibera 7 luglio 2023 CU n. 8/A del Consiglio Federale della F.I.G.C.). La società ha altresì richiesto, in via subordinata, l'annullamento del C.U. 169/A.

10. Con sentenza n. 13173, pubblicata in data 7 agosto 2023, il TAR ha rigettato il ricorso.

11. Di tale sentenza, asseritamente ingiusta e illegittima, la Reggina 1914 s.r.l. ha chiesto la riforma con rituale e tempestivo atto di appello alla stregua dei motivi così rubricati: *“I. Error in iudicando. Erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato i motivi 1,2,3,4,5,6 e 8 del ricorso di primo grado, ritenendo che la Reggina fosse tenuta al pagamento dei propri debiti nel termine perentorio del 20 giugno 2023 e che, nondimeno, non sussiste sul punto alcun contrasto tra*

siano stabiliti esplicitamente effetti di esdebitazione, le società interessate dai suddetti provvedimenti devono: a) entro il termine perentorio del 20 giugno 2023 depositare presso la Co.Vi.So.C. copia conforme all'originale dei suddetti provvedimenti; b) entro il termine perentorio del 20 giugno 2023 osservare gli adempimenti previsti dai medesimi provvedimenti; c) osservare, per quanto non diversamente prescritto dai suddetti provvedimenti, gli adempimenti di cui ai Comunicati Ufficiali n. 65/A, 66/A, 67/A del 9 novembre 2022 e n. 142/A del 15 marzo 2023, nei termini ivi previsti”.

15.2. Il TAR, secondo l'appellante, avrebbe limitato la propria analisi della norma – in modo irragionevole - alle lettere a) e b), giungendo così ad affermare che la sussistenza dell'obbligo di pagamento della Reggina entro la data del 20 giugno 2023 sarebbe imposto, appunto, dalla lettera b). Una lettura complessiva della disposizione porterebbe alla conclusione di segno opposto, ossia che la Reggina non avrebbe dovuto pagare nel termine del 20 giugno ben potendo provvedere nel diverso termine del 12 luglio assegnato dal Tribunale fallimentare, secondo quanto consentito dalla lettera c) del comunicato.

15.3. La lett. c) del comunicato, prevede la salvezza di eventuali diverse indicazioni da parte del provvedimento di omologa (*“per quanto non diversamente prescritto dai suddetti provvedimenti”*), nella fattispecie consistenti nella assegnazione del termine del 12 luglio 2023 per disporre gli adempimenti contenuti nel piano omologato.

15.4. E' la stessa lettera c) del CU 169/A, peraltro, che nel richiamare il Comunicato 66/A avvalorerebbe la tesi esposta dall'appellante. Infatti, il CU n. 66/A ammette i pagamenti, anche attraverso le disposizioni legislative in vigore (il d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 è in vigore dal luglio 2022) e subito dopo dispone che *“in caso di transazioni e/o rateazioni concesse dagli enti impositori, le società devono depositare i medesimi atti di transazione e/o rateazione, ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 31 maggio 2023”*.

15.5. Quindi il CU ammette le transazioni e le rateizzazioni, sicché sarebbe

del Consiglio federale e della COVISOC: secondo l'appellante, il Comunicato n. 169 non ha imposto l'obbligo di pagamento dei debiti entro la data del 20 giugno a coloro che hanno ottenuto una sentenza di omologa che prevede un diverso termine di pagamento ma anzi ha previsto che ai fini dell'adempimento debba aversi riguardo a questo diverso termine. Sicché, i provvedimenti che hanno escluso la Reggina dal campionato di serie B sarebbero illegittimi perché la Reggina aveva termine per pagare fino al 12 luglio, ossia nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza di omologa.

15.10. Inoltre, i debiti di cui al piano approvato con la sentenza di omologa che ha assegnato il termine per il pagamento del 12 luglio, alla data del 20 giugno 2023 non potevano nemmeno considerarsi esigibili in quanto ai sensi dell'art. 1185 c.c. *“Il creditore non può esigere la prestazione prima della scadenza, salvo che il termine sia stabilito esclusivamente a suo favore”*. Avrebbe quindi errato il TAR a ritenere che *“non rilevano neppure le deduzioni relative alla natura di “debito scaduto” o meno delle pendenze tributarie e previdenziali alla data del 20 giugno 2023”*.

15.11. A seguito della sentenza del Tribunale Fallimentare di Reggio Calabria, pubblicata in data 12.06.2022, i debiti a cui fa riferimento la COVISOC, prima, e il Collegio di Garanzia, dopo, non esistevano più per effetto della intervenuta omologazione forzata *ex art. 63, comma 2, del Codice della crisi d'impresa* da parte del Tribunale. Il nuovo debito della Reggina, come statuito nell'omologa, doveva essere pagato entro il 12 luglio 2023, data che è stata rispettata.

15.12. L'appellante ha formulato in primo grado una specifica censura che, il TAR, ha ommesso di affrontare e che viene riproposta a ulteriore conferma dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati. Tali provvedimenti, infatti, sarebbero illegittimi anche perché hanno ritenuto di imporre un termine di pagamento previsto in via generale (20 giugno 2023), senza considerare eventuali diversi termini previsti dal Tribunale Fallimentare laddove lo stesso CU n. 66/A, come già detto, consente invece, per il semplice caso di accordi di rateazione con gli enti impositori, di

emanato), dovendosi attendere non solo la definizione della fase del reclamo ma anche quella del ricorso per Cassazione contro la sentenza che decide sul reclamo (art. 51, d.lgs. 14 del 2019). Una tale interpretazione, dunque, sarebbe irragionevole anche in considerazione del fatto che le sentenze di primo grado, tra cui anche quella del Tribunale fallimentare, sono immediatamente esecutive, ben potendo quindi esplicare i propri effetti a prescindere dal loro passaggio in giudicato. Verrebbe così tradita la *ratio* del CU n. 169. Laddove si dovesse attendere il passaggio in giudicato, non bastando l'immediata esecutività della sentenza di omologa, il comunicato, non troverebbe applicazione alla stagione 2023-2024 e, dunque, nella sostanza, verrebbe a mancare quel coordinamento con gli istituti della gestione della crisi d'impresa che era nell'intenzione del comunicato realizzare. In ogni caso e in terzo luogo e in subordine, qualora pure si volesse ritenere necessario il carattere "definitivo" della sentenza di omologazione, essa sarebbe nondimeno definitiva; si rileva che sentenza "definitiva" secondo il c.p.c. non è quella non più soggetta ad alcuna forma di gravame, ma è definitiva quella che appunto definisce un certo giudizio. Laddove il requisito della definitività dovesse intendersi riferito anche alle sentenze (e non solo agli altri provvedimenti) – lo stesso deve essere inteso come "*sentenza definitiva di primo grado*" (in contrapposizione ad una ipotetica sentenza non definitiva di primo grado).

15.15. L'appellante prosegue nella esposizione della propria tesi affermando anche quanto segue. Se pure si volesse ritenere che il CU 169 avesse imposto l'obbligo di pagamento entro il termine del 20 giugno anche in presenza di una sentenza di omologa che avesse individuato un diverso termine, la pronuncia del TAR sarebbe in ogni caso errata. In primo luogo sarebbe errata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto l'impugnazione del CU 169, inammissibile per carenza di interesse e per tardività non essendo stato impugnato al momento della sua pubblicazione.

L'interesse alla impugnazione di tale Comunicato, contenente norme generali e astratte, infatti, sarebbe sorto, come di regola avviene in presenza di atti

omologazione sul regime giuridico del rapporto obbligatorio). Tale conflitto non potrebbe che esser risolto a vantaggio dell'ordinamento dello Stato secondo quanto stabilito dall'art. 1 della legge n. 280/2003, secondo cui *“i rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo”*.

16. Con il secondo motivo l'appellante argomenta come segue.

16.1. Con il settimo motivo di ricorso l'appellante ha lamentato la violazione del principio di parità di trattamento, in relazione alla posizione del Lecco Calcio, al quale è stata consentita una deroga dei termini per regolarizzare la propria posizione. Sul punto il Giudice di prime cure ha ritenuto che la censura non fosse fondata perché non ci sarebbe *“simmetria di posizioni”* e ciò in quanto *“nel caso del Lecco Calcio i motivi di esclusione afferivano ad irregolarità/carenze dei criteri infrastrutturali e non di quelli economico finanziari, che invece hanno impedito l'ammissione al campionato della Reggina”*.

16.2. Le affermazioni del TAR non sarebbero condivisibili in quanto, se è vero che i termini, come sostenuto sia dal Giudice di prime cure che dalle autorità sportive, sono fissati per garantire il regolare svolgimento delle procedure e la *par condicio* dei partecipanti alla competizione sportiva, tutti i requisiti prescritti, a prescindere dalla tipologia degli stessi, devono essere dimostrati nei termini assegnati. Non rilevarebbe dunque che l'inadempimento contestato alla Reggina riguardasse la dimostrazione del proprio equilibrio economico finanziario e non la regolarità dei criteri infrastrutturali.

17. Con il terzo motivo l'appellante argomenta come segue.

17.1. Nel ricorso di primo grado la Reggina ha impugnato la decisione del Collegio di Garanzia anche laddove ha ritenuto che fosse inammissibile la richiesta di riconoscimento del titolo sportivo per la serie B. In proposito il Giudice di prime cure non si è pronunciato e, pertanto, viene riproposta la censura avente ad oggetto

2023 (in tesi di parte appellante, 12 luglio 2023), perché il diverso termine fissato dal Tribunale di Reggio Calabria (*per relationem* al contenuto della proposta di transazione) non era efficace (non nel senso preteso dall'appellante) alla data del 20.6.2023.

20.2. Ha rilievo dirimente la questione (che il TAR ha assorbito in modo non corretto) della necessità o meno, che, al fine di un differimento del termine del 20.6.2023, la decisione di omologazione resa dal Tribunale fosse definitiva.

20.3. A tal fine giova riportare quanto disposto dal comunicato n. 169 del 21 aprile 2023 che integra il manuale delle licenze al fine di adeguarlo al codice della crisi di impresa (d.lgs. n. 14/2019). Esso stabilisce, nella parte qui rilevante: *“Qualora siano intervenuti o intervengano provvedimenti di omologazione da parte della competente Autorità giudiziaria o equivalenti provvedimenti definitivi, con cui siano stabiliti esplicitamente effetti di esdebitazione, le società interessate dai suddetti provvedimenti devono:*

- a) entro il termine perentorio del 20 giugno 2023 depositare presso la Co.Vi.So.C. copia conforme all'originale dei suddetti provvedimenti;*
- b) entro il termine perentorio del 20 giugno 2023 osservare gli adempimenti previsti dai medesimi provvedimenti;*
- c) osservare, per quanto non diversamente prescritto dai suddetti provvedimenti, gli adempimenti di cui ai Comunicati Ufficiali n.n. 65/A, 66/A, 67/A del 9 novembre 2022 e n. 142/A del 15 marzo 2023, nei termini ivi previsti.*

Gli adempimenti di cui alle precedenti lettere a) e b) effettuati successivamente al termine perentorio del 20 giugno 2023, così come la relativa documentazione depositata dopo detto termine perentorio, non potranno essere presi in considerazione né dalla Co.Vi.So.C., né dal Consiglio federale.

L'inosservanza del termine perentorio del 20 giugno 2023, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dalle precedenti lettere a) e b), determina la mancata concessione della Licenza”.

20.4. Tale comunicato, nel trattare la questione di un possibile diverso termine

data 5 luglio 2023 di una ridotta percentuale dell'intero credito tributario e previdenziale (nella misura del 5% della sola sorte capitale, con totale azzeramento di interessi e sanzioni).

20.5. Anche a prescindere dal dirimente rilievo di cui sopra, e a voler seguire l'assunto di parte appellante, secondo cui sarebbe stata sufficiente una sentenza di omologazione "non definitiva", occorre rilevare che la sentenza del Tribunale fallimentare di Reggio Calabria non prevede in via diretta il termine del 12 luglio 2023 per il pagamento dei debiti tributari e previdenziali e non contempla un effetto attuale di rimessione in termini. Tale sentenza ha omologato una proposta di transazione proveniente dall'odierna appellante, sottoposta al Tribunale fallimentare in data 24 aprile 2023. Tale proposta prevede il pagamento dei debiti fiscali entro trenta giorni decorrenti dalla sentenza "definitiva" di omologazione, e non dalla sentenza di omologazione semplicemente "efficace". La detta proposta di transazione, ai fini della "definitività" della sentenza di omologazione, fa specifico riferimento al mancato reclamo nei termini di legge o al rigetto dei reclami o alla rinuncia agli stessi, e subordina la rinuncia del creditore fiscale a ogni ulteriore pretesa all'avvenuto effettivo pagamento della somma proposta. La proposta di transazione prevede un impegno a pagare sul presupposto della definitività della sentenza di omologazione, e con decorrenza da tale definitività (si legge nella detta proposta: *"Il pagamento delle somme di cui ai precedenti punti avverrà, in un'unica soluzione, entro 30 giorni dalla sentenza definitiva di omologazione da parte del Tribunale di Reggio Calabria della presente proposta e degli altri accordi di ristrutturazione dei debiti sottoscritti tra il Debitore ed i suoi creditori, ai sensi dell'art. 48 CCII per effetto del (i) mancato reclamo da parte dei creditori del Debitore ai sensi dell'art. 51 CCII, entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza nel Registro delle Imprese, e/o (ii) sentenza di rigetto del reclamo proposto da parte dei creditori del Debitore emessa da parte della Corte d'Appello competente e pubblicata nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 45 CCII o rinuncia al reclamo stesso da parte dei creditori procedenti*

previsto dal manuale delle licenze. A tale soluzione, che pure sembra prospettata da parte appellante, ostano tre dirimenti considerazioni:

- a) l'ordinamento sportivo è connotato da "autonomia relativa" rispetto all'ordinamento giuridico statale (art. 1 d.l. n. 220/2003), nel rispetto dei principi generali e costituzionali dell'ordinamento statale (arg. da Cass., sez. un., 1.2.2022 n. 3057), che nella specie non risultano violati;
- b) il Tribunale fallimentare non ha alcuna giurisdizione in materia sportiva e pertanto la decisione di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti e di transazioni su debiti tributari e previdenziali adottata nella specie dal Tribunale fallimentare di Reggio Calabria è intrinsecamente inidonea a sortire per forza propria effetti di modifica del termine fissato dal manuale delle licenze per la prova degli adempimenti in materia fiscale e previdenziale, né ha in concreto sortito tale effetto, per le ragioni già viste;
- c) un diverso termine fissato da un provvedimento di omologazione può acquisire rilevanza per l'ordinamento sportivo solo se e nei limiti in cui lo stabilisce l'ordinamento sportivo: e nel caso di specie l'ordinamento sportivo ha posto precise condizioni, che nella specie non si sono verificate, come sopra già osservato.

20.8. Il debito fiscale e il debito previdenziale di competenza fino al 31.12.2022, che secondo il manuale delle licenze doveva risultare adempiuto entro il 20.6.2023 e che in tesi - erronea per le ragioni già sopra viste - di parte appellante andava pagato entro il 12.7.2023, non può essere ritenuto, contrariamente all'assunto di parte appellante, un debito nuovo e non scaduto, come tale irrilevante ai fini degli adempimenti prescritti dal manuale delle licenze entro il termine del 20.6.2023. La "transazione imposta" omologata dal Tribunale fallimentare non determina alcuna sostituzione delle obbligazioni originarie con altre di diversa natura, ma una riduzione del debito originario che continua ad esistere, sia pure decurtato del 95%; né la transazione imposta ha trasformato il debito scaduto in debito non scaduto, risultando solo differito il termine di pagamento dell'originario debito già scaduto, tuttavia con previsione improduttiva di effetti alla data del 20.6.2023.

22. Medesima sorte segue il terzo motivo di appello.

22.1. Le censure dedotte dall'appellante sono del tutto generiche e mirano, in sostanza, a ottenere una sorta di esonero dalle procedure e dagli adempimenti ordinariamente previsti per l'iscrizione ai campionati di calcio, in violazione della nota autonomia dell'ordinamento sportivo, e della esigenza di salvaguardia del superiore principio di *par condicio* dei partecipanti ai campionati.

23. Per le ragioni sopra esposte l'appello va respinto e, per l'effetto, va confermata la sentenza impugnata. Il rigetto dell'appello principale rende improcedibile l'appello incidentale.

Le spese, vista l'assoluta particolarità e, per alcuni aspetti novità, delle questioni sottoposte al Collegio, possono essere compensate tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, così decide:

- a) respinge il ricorso principale e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, n. 13173/2023;
- b) dichiara improcedibile il ricorso incidentale proposto da Brescia calcio S.p.a.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 agosto 2023 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente

Valerio Perotti, Consigliere

Giorgio Manca, Consigliere

Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore

Massimo Santini, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

